

TRE MESI DI TEMPO IN PIÙ- 18 MAGGIO 2020 ORE 06:00

## Scambio di informazioni fiscali: l'UE verso il differimento della DAC 6

Filipa Correia e Alessandro Valente - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Alla luce delle difficoltà che le imprese e numerosi Stati membri stanno affrontando nella crisi da Covid-19, la Commissione europea ha deciso di proporre il rinvio di alcuni termini per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC2 e DAC6). In particolare, con riferimento alla DAC 6, la Commissione ha specificato che il termine per l'inizio dell'attività di reporting fissato - per il 1° luglio 2020 - rimarrà invariato, ma gli Stati membri potranno beneficiare di tre mesi supplementari per lo scambio di informazioni. Conseguentemente, i reportable arrangements relativi ai mesi di differimento dovranno essere comunicati una volta terminato il rinvio.

La Commissione Europea ha deciso di **rinvviare alcune scadenze** per il deposito e lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva UE n. 2018/822 del 25 maggio 2018 (comunemente nota come **DAC6**).

La proposta, che si presenta sotto forma di "Council Directive" per l'emendamento della direttiva n. 2011/16/EU, arriva a seguito delle difficoltà che molte imprese, così come gli stessi Stati membri, hanno dovuto affrontare a causa del **Covid-19**.

Invero, la Commissione europea, pur avendo chiarito che l'inizio dell'applicazione del DAC6 rimarrà fissato al **1° luglio 2020** - rimarcando in tal modo che l'impegno nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale non può essere rimandato - si è dimostrata sensibile alle istanze ricevute e alle **oggettive circostanze di difficoltà** strettamente legate all'imperversare dell'attuale crisi economico-sanitaria.

In tal senso, la Commissione Europea ha specificato che, in base al differimento proposto, gli Stati membri potranno beneficiare di **3 mesi di tempo supplementari** per scambiarsi informazioni sui **cross-border tax planning arrangements** e che i cd. **reportable arrangements** nel frattempo emersi dovranno essere comunicati **allo scadere della proroga**.

Nel dettaglio, quanto alle mandatory disclosure rules (MDRs) contenute nella direttiva n. 2018/822/UE, nota come DAC6, l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea propone di:

- modificare la data di inizio del periodo dei 30 giorni per la riportabilità dei cross-border arrangements che, pertanto, slitterebbe dal 1° luglio al **1° ottobre 2020**;
- modificare la data per la segnalazione dei cd. historical cross-border arrangements, che, in questo modo, sarebbe differita dal 31 agosto 2020 al **30 novembre 2020**;
- modificare la data prevista per il primo scambio di informazioni sui reportable cross-border arrangements dal 31 ottobre 2020 al **31 gennaio 2021**.

Come emerge dal comunicato ufficiale rilasciato dall'organo esecutivo europeo, in base all'evoluzione della pandemia, qualora dovessero persistere le circostanze eccezionali e le correlate necessità di mitigare i rischi per la salute pubblica, al fine di consentire agli Stati membri UE di adottare tutte le misure di sicurezza ritenute opportune, la Commissione si riserva di promuovere un'**ulteriore proroga** di altri tre mesi.

Invero, l'iniziativa è, al momento, solo una proposta; per addivenire a un accordo definitivo, è necessario che si raggiunga un **consenso unanime** tra gli Stati membri dell'UE.

La proposta della Commissione europea testimonia quanto l'emergenza dovuta alla pandemia abbia generato severe difficoltà non solo in ambito sanitario ed economico ma anche in ambito amministrativo-fiscale.

Numerose imprese e gli stessi Stati membri hanno, in più occasioni, manifestato alla Commissione europea le difficoltà oggettive nel riuscire, al contempo, a contenere i contagi, assicurare la continuità aziendale e rispettare i vincoli fiscali richiesti a livello unionale quali, come nel caso di specie, il rispetto degli adempimenti di reportistica, raccolta ed elaborazione dei dati.

## Qual è la situazione dell'Italia

La direttiva (UE) n. 2018/822 del Consiglio (che modifica la direttiva n. 2011/16/UE) sullo **scambio automatico obbligatorio** di informazioni nel settore fiscale in relazione agli **accordi transfrontalieri** soggetti a **obbligo di segnalazione** (DAC6), stabilisce le norme in base alle quali gli intermediari e i contribuenti, a determinate condizioni, debbano comunicare alle autorità fiscali nazionali informazioni dettagliate relative a "reportable cross-border arrangements".

Le informazioni che i **contribuenti** e i **consulenti fiscali** (intermediari) devono comunicare alle autorità fiscali competenti fanno riferimento a tutti gli accordi cross-border che siano stati conclusi dai contribuenti al solo fine di ottenere un **vantaggio fiscale** di cui, altrimenti, non avrebbero potuto beneficiare.

Il contesto politico-fiscale della direttiva europea in questione, pertanto, si inserisce nella più generale tendenza di promuovere, a livello unionale e sovranazionale con l'OCSE (sul punto, ci si riferisce in particolare all'Action 12 del progetto BEPS), lo scambio di informazioni e la trasparenza fiscale.

L'Italia, a differenza di altri Stati membri, non ha rispettato la scadenza originariamente fissata al 31 dicembre 2019 e, solo nel gennaio 2020, ha predisposto uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822 "per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica", il quale si trova attualmente in corso di esame ed il cui iter di approvazione, conseguentemente, è ancora pendente.

### Leggi anche

- [Direttiva DAC6: verso nuovi obblighi informativi a carico degli intermediari](#)
- [Con la direttiva DAC 6 arriva il whistleblower fiscale](#)

Si segnala, inoltre, che una volta entrato in vigore, il decreto sarà seguito da un decreto ministeriale al fine di offrire una più dettagliata attuazione delle caratteristiche e delle regole tecniche di funzionamento della disciplina in parola.